

**Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 12 agosto 2005, n. 16884 Melegari ed altro c. Ministro Giustizia. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Determinazione del periodo di durata irragionevole . Necessità.**

. In tema di equa riparazione per superamento del termine di durata ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice deve necessariamente determinare nell'arco dell'intera durata del processo i termini della durata irragionevole, in difetto non è dato comprendere a quale lasso di tempo sia stato liquidato il danno non patrimoniale (massima redazionale)

Aula B

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

16884/05

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORIGINALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro CRISCUOLO

Presidente R.G.N.16552/03

Dott. Mario ADAMO

Consigliere Oggetto: equa

Dott. Francesco Maria FIORETTI

Consigliere riparazione

Dott. Sergio DEL CORE

Consigliere Cron. 16884

Dott. Maria Cristina GIANCOLA

Consigliere Rep. 3588

ha pronunciato la seguente:

Ud. 12/04/05

S E N T E N Z A

GIEMME NEW s.r.l.

sul ricorso proposto da :

Melegari Anna Maria e Girardi Ilario, elettivamente domiciliati in Roma, via Barberini n 3 , presso lo studio dell'avv. Maurizio de Stefano, che li rappresenta e difende, unitamente all' avv. Claudio Defilippi, giusta procura in calce al ricorso;



- ricorrente -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, elett.te dom.to in Roma via dei Portoghesi n 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge

- controricorrente -

2005  
1338



avverso il decreto della Corte d'appello di Genova  
n 282 in data 2.7.2002

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/04/05 dal Relatore Cons. Dott. Mario  
Adamo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Anna Maria Melegari e Ilario Girardi convenivano avanti  
alla Corte d'appello di Genova il Ministero della  
Giustizia per sentir liquidare in proprio favore l'equa  
riparazione, in relazione ad un processo civile che li  
aveva visti coinvolti per quasi ventitre anni.

Resisteva alla domanda il Ministero della Giustizia.

La Corte d'appello ritenuta irragionevole la durata del  
processo condannava il Ministero a pagare ai ricorrenti la  
somma di euro 5000/00 per l'intera durata del giudizio  
oltre ad euro 1000/00 per spese.

Per la cassazione del decreto della Corte d'appello  
propongono ricorso, fondato su unico motivo, Anna Maria  
Melegari ed Ilario Girardi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

#### Motivi della decisione

Con l'unico mezzo di cassazione i ricorrenti deducono  
violazione e falsa applicazione dell' art. 2 L. n 89/2001,



con riferimento al danno non patrimoniale, nonché omessa motivazione sul periodo eccedente la ragionevole durata. Osservano i ricorrenti che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto fondata la domanda attrice in relazione all'"an", ha poi errato nel quantificare in anni cinque la durata del giudizio di primo grado, protrattosi per oltre sei anni e soprattutto ha omesso di quantificare il periodo di irragionevole durata del processo.

Tale omissione rende impossibile comprendere in base a quale criterio sia stata determinata l'entità del danno non patrimoniale, liquidato in euro 5000/00, cifra, fra l'altro, inferiore ai parametri indicati dalla Corte EDU.

Il ricorso è fondato.

Invero la Corte territoriale, dopo avere ritenuto che il procedimento si era protratto per un tempo irragionevole, ha poi omesso di precisare la durata dell'irragionevole durata del processo.

La lamentata omissione integra grave errore di diritto posto che l'equa riparazione va liquidata solo in riferimento al periodo di irragionevole durata del processo, sicché allo stato non è dato comprendere in base a quale lasso di tempo sia stato liquidato, in favore dei ricorrenti, il danno non patrimoniale dagli stessi subito. Il ricorso va quindi accolto, l'impugnato decreto va conseguentemente cassato con rinvio alla Corte d'appello di Genova, diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.



Assorbita deve ritenersi infine la censura attinente all'insufficienza della somma liquidata dalla Corte di merito, in rapporto ai parametri stabiliti dalla Corte EDU.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnato decreto e rinvia alla Corte d'appello di Genova, diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12.aprile.2005


Il Consigliere estensore

Mario Adamo



Il Presidente

Alessandro Criscuolo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Deposito 12 AGO 2005

III

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE  
Andrea Bianchi